

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 24 **del mese di** marzo
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Gazzolo Paola	Assessore
4) Marzocchi Teresa	Assessore
5) Melucci Maurizio	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Peri Alfredo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: ESPRESSIONE DELL'INTESA REGIONALE IN MERITO ALLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO STORICO REGIONALE DI MONTE SOLE (ART. 28 L.R. N. 6/2005).

Cod.documento GPG/2014/393

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/393

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 27 maggio 1989 n.19 che istituisce il Parco regionale storico di Monte Sole;
- la L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.;
- i Decreti Legislativi 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo, recante norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 10 in merito alla valutazione ambientale strategica (VAS);
- le Direttive n. 79/409/CEE "*Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici*", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE "*Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante*

attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7, denominata "Disposizioni in materia ambientale" che, agli artt. 1÷9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione delle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1224 del 28 luglio 2008 "Recepimento DM n. 184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Direttiva 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss. mm. e DM del 17 ottobre 2007";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 della LR 7/2004";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 recante "Misure generali di conservazione di siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento D.M. n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale";
- il Piano Territoriale Regionale, il Piano Territoriale Paesistico Regionale e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna (ultimo adeguamento approvato con Delibera del. C.P. n. 57 del 28/10/2013 - Variante al PTCP in materia di rischio sismico);
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n.243 del 22/07/2009 di approvazione del Programma per il sistema

delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, previsto dall'art. 12 della L.R. 6/2005;

- la deliberazione del Consiglio regionale del 4 aprile 2001, n. 173 che, in attuazione dell'art.16 della L.R. 20/2000, ha approvato l'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei Piani e sulla Conferenza di pianificazione;

Premesso che:

- il Piano territoriale costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel perimetro del Parco, nonché il raccordo con il contesto, che indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative priorità, che precisa, mediante azionamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle diverse parti dell'area protetta;
- il Piano territoriale del Parco rispetta le previsioni del Piano Territoriale Paesistico regionale (P.T.P.R.) e costituisce stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (P.T.C.P.);
- il processo di pianificazione che porta alla realizzazione del Piano territoriale del Parco e sue varianti prevede una successione di attività fra loro strettamente integrate, le quali prendono avvio dalla predisposizione da parte dell'Ente di Gestione del Parco della proposta di Piano e dalla convocazione, da parte della Provincia territorialmente interessata, della Conferenza di Pianificazione per acquisire sulla proposta di Piano valutazioni e osservazioni, nonché per ricercare la condivisione degli obiettivi e delle scelte strategiche in essa delineate;

Considerato che:

- il Consorzio di gestione del Parco storico di Monte Sole ha approvato il Documento preliminare della variante al Piano territoriale del Parco trasmettendolo all'Amministrazione provinciale di Bologna per l'avvio della procedura di approvazione;
- la Giunta Provinciale con deliberazione n.90 del 03/03/2009 ha approvato i documenti pianificatori

denominati "Quadro conoscitivo", " Documento preliminare",
"Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale -
VALSAT;

- per l'esame congiunto del documento sopracitato, il Presidente della Provincia di Bologna, con proprio atto P.G. n. 87697 del 04/03/09 ha indetto la Conferenza di Pianificazione;
- a tale Conferenza sono stati invitati a partecipare, oltre alla Regione Emilia-Romagna, le Amministrazioni coinvolte o interessate all'esercizio delle funzioni di pianificazione, gli Enti e le Associazioni economiche e sociali, così come previsto dagli artt.14 e 27 della L.R. 20/2000;
- i lavori della Conferenza dopo due precedenti incontri si sono protratti fino al 14/05/09, giorno della seduta conclusiva;
- le valutazioni regionali approvate con propria deliberazione n. 813 dell' 8 giugno 2009 sono state consegnate a conclusione della Conferenza di pianificazione;
- il Consorzio di Gestione del Parco Storico di Monte Sole ha approvato con deliberazione di Consiglio n. 7 del 28/11/2011 la proposta di variante del Piano elaborata tenendo conto degli esiti della Conferenza di Pianificazione;
- il Consorzio di Gestione del Parco Storico di Monte Sole ha trasmesso alla Provincia di Bologna, quale ente competente, la proposta di variante al Piano del Parco, ai fini dell'adozione ai sensi dell'art.28 comma 7 della L.R. 6/2005;
- il Consiglio Provinciale di Bologna, con deliberazione n. 32 del 10/06/2013, ha adottato la variante al Piano territoriale del Parco storico di Monte Sole;
- la variante al Piano Territoriale del Parco adottata è stata depositata, ai sensi del comma 8 dell'art. 28 della L.R. n.6/2005 e dell'art.27 commi 5 e 6 della L.R. 20/2000, presso le sedi della Provincia e degli altri enti interessati;

- di tale deposito è stata data comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.180 - parte periodica II del 03.07.2013 e attraverso le pagine regionali del quotidiano la Repubblica ed. Bologna del 03/07/2013, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati;
- è stata data comunicazione integrativa ai fini dell'attivazione della procedura di V.A.S. mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.180 - parte periodica II del 03.07.2013;
- la Provincia di Bologna, con nota del 21/06/2013 ha trasmesso gli Elaborati inerenti la variante al Piano alla Giunta regionale, che li ha ricevuti in data 27/06/2013 con nota registrata al P.G. 0155474;
- la Regione Emilia-Romagna ha espresso, nei termini di legge previsti con propria deliberazione n. 1466 del 21/10/2013, ai sensi dell'art. 27 comma 7 della LR. 20/2000, le proprie riserve in merito alla suddetta Variante adottata dalla Provincia di Bologna;
- successivamente la Provincia di Bologna ha approvato le controdeduzioni alle riserve regionali e alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 28 comma 11 della LR n. 6/2005, quale atto propedeutico all'acquisizione dell'intesa regionale di cui all'art. 28 comma 12 della succitata Legge con orientamento della Giunta provinciale del 13/12/2013 IP 6783;
- le suddette controdeduzioni sono state inviate con nota PG 177271 del 20/12/2013, pervenuta in Regione e registrata in data 30/12/13 al n. PG 2013.0321312;
- l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale, ai sensi dell'art. 28 comma 9 della L.R 6/2005, chiamato ad esprimere parere in merito alle osservazioni dei cittadini, si è espresso con parere in atti della Provincia di Bologna al PG N. 172275/2013;

Dato atto che:

- il Gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, costituito con propria deliberazione n.20 del 16 gennaio 1996 ed integrata con propria deliberazione n.

312 del 13 marzo 2001, si è riunito in data 25 febbraio 2014 e successivamente in data 11 marzo 2014 per l'esame della variante al Piano controdedotta dalla Provincia di Bologna ai fini dell'espressione dell'intesa regionale, così come previsto e nei termini stabiliti dall'art. 28 comma 12 della L.R. 6/05;

- che sono stati acquisiti tutti gli elementi per la conclusione dei lavori del gruppo istruttorio;
- la Provincia di Bologna, con delibera n. 440 del 19/12/2013 ha approvato la "Valutazione di incidenza degli effetti della Variante al Piano Territoriale sul sito della rete Natura 2000 SIC IT 4050003 "Monte Sole" che è stata trasmessa unitamente agli Elaborati di Piano controdedotti.

Dato atto inoltre che:

- le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del Piano e sugli impatti ambientali ad essa conseguenti, previste dall'art. 14 del D. Lgs 152/2006, sono state sviluppate nel processo di formazione della Variante al Piano, nonché durante la fase di deposito e partecipazione, ai sensi della L.R. 20/2000;
- ai sensi dell'art. 5, comma 6, punto a), della L.R. 20/2000 le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati dalla L.R. 20/2000 sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della valutazione ambientale;
- gli elaborati relativi alla proposta di Variante, ivi compresa il documento di Valsat, sono stati trasmessi agli enti territoriali ed ai soggetti competenti in materia ambientale; gli stessi enti territoriali ed i soggetti competenti in materia ambientale sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di pianificazione di cui all'art. 14 e 27 della L.R. n. 20/2000;
- la Variante al PTCP adottata e il relativo documento di Valsat sono stati inoltre messi a disposizione del pubblico sul sito web della Provincia di Bologna e sul sito web della Regione Emilia Romagna, ai sensi del art. 14, comma 2, del D. Lgs 152/2006;

- a seguito della pubblicazione la Provincia di Bologna ha ricevuto un totale di 3 osservazioni al Piano del Parco le cui sintesi di carattere paesaggistico - ambientale, nonché quelle il cui accoglimento comporterebbe effetti sull'ambiente, sono sintetizzate nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
- le osservazioni sintetizzate nell'allegato A alla presente delibera sono state tenute in considerazione nelle valutazioni di cui ai successivi punti;
- né entro i termini del deposito né oltre i termini sono pervenute ulteriori osservazioni in merito alla variante in oggetto alla Regione Emilia Romagna;

Constatato che:

- ai sensi dell'art. 28 comma 12 della LR n.6/2005, l'intesa regionale viene espressa sul piano controdedito, previa verifiche dell'accoglimento delle riserve regionali, del recepimento di osservazioni non in contrasto con la legge istitutiva del parco e con il Programma regionale, dell'adeguata valutazione dei pareri espressi dall'Ente di gestione del parco stesso;
- le riserve della Regione Emilia-Romagna in merito alla Variante al Piano Territoriale adottata dalla Provincia di Bologna, espresse con delibera della Giunta Regionale n. 1466 del 21 ottobre 2013, sono state accolte nelle deduzioni con la modifica degli Elaborati di piano: A) Quadro conoscitivo e B) Progetto;
- il gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, riunitosi nelle date del 25 febbraio 2014 e successivamente in data 11 marzo 2014, ha eseguito l'istruttoria tecnica, i cui esiti sono illustrati nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto.

Considerato che:

- la proposta di Variante al Piano territoriale del Parco storico di Monte Sole adottata con Del. Cons. Prov. n. 32 del 10/6/2013 e controdedita con Orientamento di Giunta IP 6783 del 13/12/2013 si compone dei seguenti elaborati:
 - Quadro Conoscitivo - Relazione;

- Quadro Conoscitivo - Tavole da 7bis a 13 bis;
 - Quadro Conoscitivo - Piano di gestione del SIC;
 - Piano - Relazione generale;
 - Piano - Norme tecniche di attuazione (elaborato 2);
 - Piano - Elaborati da 3a a 10;
 - Piano - Accordo agro-ambientale;
 - Valsat;
 - Sintesi non tecnica;
 - Studio di incidenza;
- la Variante al Piano del Parco nasce dalla necessità di valutare alcuni aggiornamenti degli strumenti di analisi e di gestione e di adeguare i riferimenti di legge alla mutata situazione normativa, considerando che il Piano è stato approvato nel 1997;
 - nella Relazione di Piano si indica che si tratta di variante non sostanziale, che non modifica i contenuti essenziali del Piano, se non per aspetti di adeguamento ad esigenze gestionali riconosciute e che non vengono modificati né i confini dell'area protetta né la sua zonizzazione, sia per quanto attiene alle zone "B" e "C" che per l'area contigua;
 - in particolare gli obiettivi generali e specifici che la Variante persegue riguardano i seguenti elementi, così come esplicitati nella Relazione di Piano controdedotta:
 - garantire coerenza tra le previsioni del Piano Territoriale del Parco e gli strumenti normativi vigenti, con particolare riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, L.R. 06/05, L.R. 20/00, L. 142/90, L.R. n° 8/94 e ss.mm.e ii., "Progetto di Intervento Particolareggiato della Zona del Memoriale", Prescrizioni di massima di polizia forestale, L.R. n° 26/94, L.R. n° 16/05, L. n° 36/94, L.R. n° 1/85, L.R. n° 16/2004, Direttiva Habitat 92/43/CEE, DPR 357/97, LR 7/2004, Dir. CEE n° 79/409, Delib. G.R. dell'Emilia-Romagna n° 988/90, L.R. 13/84 (Delib. G.R. dell'Emilia-Romagna n° 1868/84), "Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario (SIC) di Monte Sole, IT 4050003";
 - impedire l'abbandono di vaste aree boscate;

- favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali collegate all'impresa agricola;
- mantenere inalterato il vincolo di inedificabilità dell'intera area protetta, con la sola eccezione delle possibilità connesse con l'attività agricola se previste da piani di sviluppo aziendali coerenti con le norme di piano;
- garantire la fruibilità del territorio e la qualità dello stesso attraverso la tutela paesaggistica, sia per quanto attiene agli elementi edilizi che per quanto concerne il paesaggio;
- adeguare la perimetrazione della Zona delle Acque alla reale consistenza e presenza dei manufatti risalenti all'antica centrale di potabilizzazione dell'acqua;
- dotare l'Ente, e con esso gli utenti, di uno strumento di facile e certa consultazione, attraverso la digitalizzazione dei principali elaborati;
- prevedere la possibilità di ampliare le possibilità di recinzione delle pertinenze delle abitazioni;
- prevedere la possibilità di recintare gli appezzamenti coltivati;
- confermare la destinazione d'uso dell'area posta ad est dell'abitato di Sperticano, da molto tempo caratterizzata da attività di tipo equestre ed oggi inutilizzata, al fine di impiegare i volumi oggi presenti per il loro scopo originario e non per altri usi diversi da quelli agricoli o agrituristici;
- indirizzare la situazione di degrado edilizio che caratterizza una delle principali porte del parco, in località di Rivabella, prossima all'abitato della Quercia, verso obiettivi di miglioramento della qualità paesaggistica da ottenersi o attraverso il recupero edilizio senza cambio d'uso;
- prevedere la possibilità di installare piscine fuori terra amovibili, da rimuovere nel periodo invernale;
- prevedere, nel caso di abitazioni esistenti di limitate dimensioni e prive di connotazioni di pregio storico, la

possibilità di interventi volti a garantirne un uso coerente con gli standard igienici odierni, tramite la possibilità di modesti ampliamenti;

- dotare il campeggio di Cà le Scope della possibilità di conformarsi agli standard per l'adeguamento igienico-sanitario, per la messa a norma degli impianti e per la qualificazione dell'offerta dei servizi;
- dare la possibilità di realizzare ricoveri attrezzi di ridotte dimensioni (inferiori alla soglia oltre la quale è obbligatorio accatastare il bene) al fine di contenere il fenomeno dell'abbandono delle zone acclivi;
- prevedere la possibilità di realizzare un piccolo campo santo in prossimità di quello monumentale di Casaglia, riservato alla sepoltura dei religiosi della Piccola Famiglia dell'Annunziata;
- dettare le condizioni e i limiti per eventuali interventi leggeri che possano consentire prospettive di riqualificazione della struttura sportivo-ricreativa "Piccolo Paradiso";
- il documento di Valsat della Variante al Piano del Parco storico di Monte Sole contiene una analisi di coerenza con gli obiettivi generali e specifici del PTCP e con la LR 6/2005; si indica inoltre che gli elementi ai quali riferire le valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale, sono in numero assai limitato e presentano una portata poco significativa, quasi sempre con effetti di fatto pressoché ininfluenti;
- viene indicato che la valutazione degli effetti ambientali della Variante al Piano è essenzialmente qualitativa e riferita ad azioni ed indirizzi generali; giacché le valutazioni quantitative riguarderebbero l'attuazione di interventi che all'interno del piano di un parco sono interventi di salvaguardia e di tutela;
- nella Valsat è presente una tabella di confronto tra gli elaborati di Piano originari e quelli modificati con una valutazione semplificata degli effetti ambientali, mentre non risultano puntualmente valutati gli obiettivi specifici della Variante indicati al punto 4.4; non sono presenti indicazioni e valutazioni su alternative rispetto alle scelte di Piano;

- l'elaborato di Valsat contiene una lista di possibili indicatori per il monitoraggio attuativo e gestionale di alcuni interventi previsti dal Piano, per i quali non vengono definiti frequenza di misura, responsabile del monitoraggio, unità di misura e valore soglia;
- è presente uno Studio di incidenza relativamente all'interessamento delle previsioni della Variante al Piano del Parco di Monte Sole con il SIC - Monte Sole IT 4050003;

Valutato che:

- sebbene la Variante al Piano del Parco di Monte Sole nella stesura controdedotta abbia eliminato alcune scelte che erano declinate nelle norme di attuazione del Piano adottato, non si condivide la dichiarazione della Provincia di Bologna, riportata nella nota del 20/12/2013 PG.2013.321312, che la Variante non è soggetta alla procedura di Valutazione ambientale, in quanto sono mantenute alcune scelte per le quali non risulta essere svolta la valutazione ambientale;
- in particolare non si ritiene che i contenuti della Variante al Piano del Parco ricadano tra le esclusioni previste dall'art. 5, comma 5, della LR 20/00 sotto riportate:
 - a) rettifiche degli errori materiali;
 - b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;
 - c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
 - d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;
 - e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;

- sono presenti infatti alcune scelte nuove del Piano rispetto alle quali risulta necessario descriverne e valutarne i potenziali impatti sull'ambiente e definirne le eventuali misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli;
- in generale si condividono gli obiettivi della Variante di aggiornare il Piano del Parco storico di Monte Sole rispetto agli strumenti di analisi e di gestione corrente e di adeguare i riferimenti di legge alla mutata situazione normativa; si rileva comunque come sia risultata di non semplice lettura la individuazione delle singole scelte operate dalla Variante e le motivazioni sottese;
- si ritiene di ribadire e confermare le valutazioni e le richieste formulate sulla Valsat con la riserva n. 41 della DGR 1466/2013, in quanto negli elaborati di Piano controdedotto non sono stati sviluppati compiutamente alcuni dei temi che risultavano carenti rispetto alle valutazioni di sostenibilità ambientale degli obiettivi specifici della Variante; in particolare per alcuni ritenuti potenzialmente significativi dal punto di vista ambientale (possibilità di installare piscine fuori terra, possibilità di modesti ampliamenti delle abitazioni esistenti per fini igienici, possibilità di realizzare ricoveri attrezzi di ridotte dimensioni, possibilità di realizzare un piccolo cimitero privato, possibilità di realizzare impianti sportivi e turistici nella zona del Piccolo Paradiso);
- nell'elaborato di Valsat è presente una verifica di coerenza del Piano del Parco con il PTCP, sebbene non risulti essere pienamente esplicitata una verifica di analisi di coerenza con il PTPR per quanto attiene agli aspetti cartografici e normativi e con gli obiettivi di sostenibilità ambientale;
- relativamente alla previsione del Piccolo Paradiso, prevista al comma 17 dell'art. 26 della NTA, si ritiene che la modifica apportata nella versione controdedotta che sostituisce le previsione iniziale di un campo da golf con la possibilità di destinare l'area adiacente alla zona Piccolo Paradiso ad accogliere eventuali impianti sportivi e turistici, non sia sufficiente ad escludere tale scelta di Piano da un aggiornamento della Valsat;

- si rileva infatti che per le significative indeterminatezze di tale scelta di Piano che non è neppure precisamente cartografata, non è possibile valutarne i potenziali impatti sull'ambiente, le eventuali misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli e la stessa coerenza interna con gli interventi ammissibili nelle Zone Agroforestali ; al comma 2 dell'art. 26 delle NTA non pare infatti essere ammessa la possibilità di prevedere attività turistiche in quanto contrastanti con la funzione di Area contigua; in conclusione, non essendo stato predisposto un elaborato di Valsat integrativo su tali aspetti si ritiene opportuno rivedere la previsione di eventuali impianti sportivi e turistici e valutarne lo stralcio dalle norme di Piano;
- si valuta positivamente la predisposizione del piano di monitoraggio degli effetti della Variante, sebbene non trovi espressamente riferimento in normativa e non siano proposti obiettivi e indicatori quantitativi che consentano di misurare, raccogliere, elaborare e valutare gli impatti, e nel caso riorientare le scelte di Piano;
- in particolare si rileva che il monitoraggio presente nella Valsat rappresenta un preliminare monitoraggio dell'attuazione del Piano del Parco piuttosto che un monitoraggio degli effetti sull'ambiente delle scelte operate dalla Variante; si ritiene pertanto che nella Dichiarazione di sintesi debbano essere approfonditi tali aspetti individuando alcuni indicatori specifici con l'individuazione di responsabilità, risorse, frequenza di monitoraggio e valori soglia di riferimento
- si sottolinea che, nel caso in cui la verifica sul monitoraggio dell'attuazione del Piano comportasse una revisione del dimensionamento dello stesso, sarà necessario un aggiornamento del documento di Valsat solo nel caso di previsioni in aumento dei valori soglia previsti e comunque nel caso di modifiche alle norme che comportano ricadute ed effetti ambientali significativi;
- si ritiene che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di Valsat, parte integrante del piano adottato, comporti il necessario aggiornamento di tale documento; ed inoltre, si ritiene che nel caso gli effetti ambientali siano significativi sarà necessario aggiornare anche la presente valutazione;

Valutato inoltre che:

- relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza della Variante al Piano del Parco di Monte Sole adottata con Del. Cons. Prov. n. 32 del 10/6/2013, che, ai sensi del D. Lgs. n. 152/06, deve essere ricompresa all'interno dell'iter procedurale della Valutazione ambientale della Variante (VAS), si fa presente quanto segue:
- la L.R. n. 7/04 e la successiva Direttiva regionale di recepimento (DGR n. 1191/07), prevedono che la Valutazione di incidenza sia approvata dall'Ente che approva il Piano medesimo, nella fattispecie, tale competenza ricade sulla Provincia di Bologna;
- la Provincia di Bologna, con Delibera di Giunta Provinciale n. 440 del 19/12/2013, acquisita in Regione con PG.2013.321312 del 30/12/2013, ha approvato la Valutazione di Incidenza degli effetti della Variante sui siti della Rete Natura 2000, esprimendo una valutazione di incidenza non significativa e che non si produrranno effetti significativi negativi sulle specie e sugli habitat subordinatamente al rispetto delle misure e prescrizioni che si valutano condivisibili e che si riportano di seguito integralmente:
 - la regolamentazione e le previsioni del piano potranno essere realizzate solo se non determinano incidenza negativa significativa sul sito della Rete Natura 2000 IT4050003 Monte Sole e solo se non in contrasto con le Misure Generali e Specifiche di Conservazione del sito, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, ferma restando la facoltà all'Ente competente alla Valutazione di Incidenza di osservare le sotto elencate limitazioni secondo quanto previsto all'art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e del relativo documento di orientamento;
 - considerato che il Piano di gestione del sito è stato elaborato nel 2002, e che il quadro normativo è stato recentemente aggiornato con l'approvazione delle misure di conservazione, ove più restrittive, si applicano le Misure Generali e Specifiche di Conservazione del sito;

- tutte le previsioni di attività, progetti e interventi che nel Piano non sono precisamente e puntualmente localizzati su base catastale, potranno essere attuate solo subordinatamente all'esito positivo o negativo non significativo della Valutazione di Incidenza nell'ambito delle successive fasi di pianificazione, progettazione, tenendo conto della presenza di habitat e specie di interesse comunitario;
- gli interventi previsti dal vigente Progetto di Intervento Particolareggiato della "Zona del Memoriale", approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36/2004 dovranno essere soggetti alla Valutazione di Incidenza, secondo i casi previsti dalla normativa vigente (L.R. 7/2004, D.G.R. 1191/2007) e dalla misure generali di conservazione approvate dalla Regione con D.G.R. 1418/2013, nonché quelle specifiche del sito approvate dagli Enti di gestione del sito;
- analogamente a quanto sopra prescritto, la localizzazione di un nuovo camposanto da adibire alla sepoltura dei monaci e delle suore del Convento della Piccola Famiglia dell'Annunziata, di competenza del Comune, qualora prevista all'interno del sito o nelle aree limitrofe al suo perimetro, dovrà essere soggetta a preventiva valutazione di incidenza;
- l'assetto agroforestale e complessivo dell'Area di riferimento del Memoriale, di cui al previsto Progetto di Intervento Particolareggiato, dovrà essere individuato e regolamentato anche tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito IT4050003 e dovrà garantire il mantenimento o il ripristino dello stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario del sito; si rammenta, a tal fine, che ai sensi della normativa vigente in materia, il futuro Progetto di Intervento Particolareggiato dell'"Area di Riferimento del Memoriale" dovrà essere soggetto alla preventiva Valutazione di Incidenza;
- gli interventi di sistemazione di ruderi, ristrutturazione di edifici, demolizione di edifici dovranno essere soggetti alla preventiva Valutazione di Incidenza finalizzata in particolare alla verifica

dell'incidenza sui chirotteri, anche per le tipologie di intervento che ricadono nei casi previsti dalla Tabella E della DGR1191/2007;

- gli interventi di ampliamento di edifici esistenti dovrà prevedere soluzioni progettuali atte a garantire la presenza di idonei ricoveri per i chirotteri, prevedendo anche l'inserimento di bat board al di sotto dello sporto del tetto;
- tutti gli interventi di ordinaria manutenzione finalizzati alla conservazione dell'esistente, sono comunque soggetti alla preventiva Valutazione di Incidenza nei casi previsti dalla normativa vigente (L.R. 7/2004, D.G.R. 1191/2007), dalle misure generali di conservazione approvate dalla Regione con D.G.R. 1418/2013 , nonché da quelle specifiche del sito approvate dagli Enti di gestione, e se non già esclusi dal Piano di Gestione del sito o dalla D.G.R. 667/2009;
- gli interventi previsti all'art. 20 comma 8, 9 e 10, compreso il previsto Accordo ex art. 18 della LR 20/2000 che prevede la necessaria compensazione a favore del territorio dell'area protetta, sono soggetti alla preventiva Valutazione di Incidenza;
- al fine di evitare forme di fruizione o attività sportive incongrue con la tutela della fauna e gli habitat di interesse comunitario, eventuali impianti all'aria aperta di tipo sportivo e/o turistico, previsti nella zona adiacente all'area denominata Piccolo Paradiso (Art. 26, comma 17), sono soggetti alla preventiva Valutazione di Incidenza e sono ammissibili solo se previsti e attuati nel rispetto delle Misure generali e specifiche di Conservazione del sito;
- la realizzazione di tali impianti non dovrà comportare la perdita di superfici di habitat di interesse comunitario, con particolare riferimento agli habitat prioritari; è altresì vietata la realizzazione degli impianti che possono determinare l'eliminazione o il degrado delle zone umide presenti nell'area, nonché di quelli che possono determinare l'eliminazione degli elementi del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica, e/o la riduzione della superficie dei prati

stabili e delle praterie e arbusteti nel sito, in quanto habitat di interesse comunitario e habitat idonei alla nidificazione di specie ornitiche di interesse comunitario quali Tottavilla, Averla piccola, Succiacapre, nonché habitat idonei all'alimentazione ai rapaci di interesse comunitario quali Aquila reale, Falco pecchiaiolo, ecc. Sono comunque vietati gli impianti contigui agli habitat di interesse comunitario 92A0, 3240 e 3270, nonché quelli ricadenti, contigui o limitrofi alle aree di nidificazione delle specie ornitiche di interesse comunitario, nonché tutti gli impianti che prevedono un sistema di illuminazione impattante per i chiropterici di interesse comunitario;

- con riferimento alle norme di gestione selvicolturale (Art. 15) si rammenta che all'interno del sito gli interventi di utilizzo del bosco sono soggetti alla preventiva valutazione di Incidenza, fatti salvi gli interventi individuati dalla Tabella E della D.G.R. 1191/2007 come modificata dal Piano di gestione e dalle Misure Specifiche di Conservazione del sito;
- nelle aree interessate dalla presenza di habitat forestali di interesse comunitario, con particolare riferimento a quelli prioritari (91AA*, 9180*, 91E0*) vanno applicati trattamenti selvicolturali idonei a conservare e favorire la presenza di tali habitat in uno stato di conservazione soddisfacente per il sito;
- è altresì vietata nelle superfici boscate con habitat 9180*- 91AA*-91E0*, habitat 92A0-9260 e habitat 9340 l'esecuzione di interventi selvicolturali non favorevoli o che non garantiscano la rinnovazione e la permanenza dell'habitat, salvi i casi in cui gli interventi siano dovuti per far fronte ad esigenze di protezione fitosanitaria o a seguito di calamità naturali o da esigenze di protezione civile e di sicurezza idraulica;
- è vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile, così come definita dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, quando sia causa di frammentazione di habitat di interesse comunitario, salvo i casi in cui sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali, al miglioramento gestionale degli habitat di interesse comunitario,

alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza; per tali casi è sempre obbligatoria la Valutazione di Incidenza; nella realizzazione delle piste forestali (di esbosco temporanee) è vietata la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco; a tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori;

- vietato il rimboschimento delle radure, prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere e delle aree interessate da habitat di prateria, salvo interventi necessari alla difesa del suolo, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità o nell'ambito di progetti specifici di ripristino naturalistico, da effettuarsi tramite l'impiego di specie autoctone, autorizzati dall'Ente gestore del sito;
- è vietato il taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità; è comunque vietata la realizzazione di interventi selvicolturali che possono perturbare la nidificazione di Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), Lanario (*Falco biarmicus*);
- è vietata l'effettuazione di interventi di taglio su piante sporadiche ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi, ad eccezione delle specie alloctone;
- è vietato il taglio degli individui di Agrifoglio (*Ilex*), con particolare attenzione agli esemplari monumentali, fatte salve le esigenze di sicurezza pubblica;
- è vietato la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e ricoveri per gli uccelli;

- è vietata la manutenzione, mediante taglio, della vegetazione arborea e arbustiva sotto le linee di media e alta tensione nel periodo 1 marzo - 31 luglio, fatti salvi casi di pericolo per la pubblica incolumità e le operazioni di manutenzione dei canali interessati da linee elettriche per consentire la completa funzionalità dell'opera idraulica interessata; è data facoltà all'Ente competente per la Valutazione di Incidenza di derogare da tale periodo;
- all'interno del sito è obbligatorio il mantenimento di legno morto in piedi, a terra o piante stroncate per un minimo di 10 m³ ha⁻¹ fino ad un massimo di 40 m³ ha⁻¹ (si considera il materiale legnoso con diametro superiore a 2,5 cm), fatti salvi eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dalla Valutazione di Incidenza; sono altresì possibili ulteriori e/o differenti modalità di rilascio del legno morto sulla base di specifiche linee guida e norme regolamentari definite dall'Ente di gestione del sito, volte a disciplinare il rilascio di legno morto in bosco, la rimozione di alberi morti o deperienti, comprese le piante stroncate da fenomeni naturali, compatibilmente con le esigenze di ordine fisiopatologico, così come previsto dalle misure di indirizzo gestionale del sito e/o dal Piano di Gestione dello stesso;
- il Piano di Assestamento Forestale previsto all'interno dell'Accordo Agroambientale è soggetto alla preventiva Valutazione di Incidenza e dovrà essere elaborato e redatto anche in funzione del mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario;
- la realizzazione di recinzioni di campi coltivati e delle pertinenze degli edifici sono soggetti alla preventiva Valutazione di Incidenza, ad eccezione della realizzazione di staccionate in legno di limitata estensione (entro 300 metri lineari);
- nel sito è da favorire il mantenimento dei prati-pascoli, pertanto, l'individuazione delle aree di allevamento all'aperto e/o la riconversione in aree agricole dei terreni saldi sono subordinati all'esito positivo o negativo non significativo della preventiva Valutazione di incidenza; sono comunque vietati quando

comportano la riduzione o perdita di habitat prioritari di interesse comunitario o di stazioni di specie della flora di interesse comunitario o di aree di nidificazione/riproduzione di specie animali di interesse comunitario; la Valutazione di Incidenza dovrà altresì valutare l'impatto dovuto alla perdita di habitat di alimentazione delle specie animali;

- è vietato l'impiego di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati, nei corsi d'acqua e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;
- è vietato l'uso di sostanze chimiche nelle aree di rispetto dei corpi idrici e per una fascia di 10 m per i corpi idrici minori;
- è vietato lo spargimento di liquami o altre sostanze organiche nell'areale di presenza della specie di *Himantoglossum italicum* e di *Anacamptis pyramidalis*;
- si rammenta inoltre che ai sensi della D.G.R. 1419/2013 sono vietate, tra le altre, le seguenti attività/interventi:
 - l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate;
 - l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi, regolarmente autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza, di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile dell'area;
 - l'esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei;

- la conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e ss.mm.ii.;
- nell'esercizio della pesca:
 - è vietata l'immissione e la reimmissione di pesci di specie ittiche estranee alla fauna autoctona e, pertanto, per tali specie è vietata anche la pratica della pesca "no kill", ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento, fermo restando il benessere animale;
 - è vietato l'impiego come esca di pesce vivo o morto;
 - sono vietate le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone;

Ritenuto che:

- sia da formulare il Parere motivato positivo, relativamente alla Variante al Piano del Parco di Monte Sole adottata con Del. Cons. Prov. n. 32 del 10/6/2013, ai sensi dell'art.15, del D. Lgs. 152/06, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato ai punti successivi;
- il parere motivato, espresso ai sensi dell'art. 15, del D. Lgs. 152/06, ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a) della LR 20/2000;
- sebbene la Variante al Piano del Parco di Monte Sole nella stesura controdedotta abbia eliminato alcune scelte che erano declinate nelle norme di attuazione del Piano adottato, non si condivide la dichiarazione della Provincia di Bologna, riportata nella nota del 20/12/2013 PG.2013.321312, che la Variante non è soggetta alla procedura di Valutazione ambientale, in quanto sono mantenute alcune scelte per le quali non risulta essere svolta la valutazione ambientale;

- in particolare non si ritiene che i contenuti della Variante al Piano del Parco ricadano tra le esclusioni previste dall'art. 5, comma 5, della LR 20/00 sotto riportate:
 - a) rettifiche degli errori materiali;
 - b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;
 - c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
 - d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;
 - e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
- sono presenti infatti alcune scelte nuove del Piano rispetto alle quali risulta necessario descriverne e valutarne i potenziali impatti sull'ambiente e definirne le eventuali misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli;
- si ritiene di ribadire e confermare le valutazioni e richieste formulate sulla Valsat con la riserva n. 41 della DGR 1466/2013; in particolare si ritiene necessario che nella Dichiarazione di sintesi siano considerati i potenziali effetti ambientali alcune scelte di Piano quali possibilità di installare piscine fuori terra, possibilità di modesti ampliamenti delle abitazioni esistenti per fini igienici, possibilità di realizzare ricoveri attrezzi di ridotte dimensioni, possibilità di realizzare un piccolo cimitero privato, possibilità di realizzare impianti sportivi e turistici nella zona del Piccolo Paradiso);
- relativamente alla previsione del Piccolo Paradiso, prevista al comma 17 dell'art. 26 della NTA, si ritiene

che la modifica apportata nella versione controdedotta che sostituisce le previsioni iniziali di un campo da golf con la possibilità di destinare l'area adiacente alla zona Piccolo Paradiso ad accogliere eventuali impianti sportivi e turistici, non sia sufficiente ad escludere tale scelta di Piano da un aggiornamento della Valsat; rilevando infatti che per le significative indeterminanze di tale scelta di Piano che non è neppure precisamente cartografata, non è possibile valutarne i potenziali impatti sull'ambiente, le eventuali misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli e la stessa coerenza interna con gli interventi ammissibili nelle Zone Agroforestali; al comma 2 dell'art. 26 delle NTA non pare infatti essere ammessa la possibilità di prevedere attività turistiche in quanto contrastanti con la funzione di Area contigua; in conclusione, non essendo stato predisposto un elaborato di Valsat integrativo su tali aspetti si ritiene opportuno rivedere la previsione di eventuali impianti sportivi e turistici e valutarne lo stralcio dalle norme di Piano;

- si valuta positivamente la predisposizione del piano di monitoraggio degli effetti della Variante, sebbene non trovi espressamente riferimento in normativa e non siano proposti obiettivi e indicatori quantitativi che consentano di misurare, raccogliere, elaborare e valutare gli impatti, e nel caso riorientare le scelte di Piano;
- in particolare si rileva che il monitoraggio presente nella Valsat rappresenta un preliminare monitoraggio dell'attuazione del Piano del Parco piuttosto che un monitoraggio degli effetti sull'ambiente delle scelte operate dalla Variante; si ritiene pertanto che nella Dichiarazione di sintesi debbano essere approfonditi tali aspetti individuando alcuni indicatori specifici con l'individuazione di responsabilità, risorse, frequenza di monitoraggio e valori soglia di riferimento;
- si sottolinea che, nel caso in cui la verifica sul monitoraggio dell'attuazione del Piano comportasse una revisione del dimensionamento dello stesso, sarà necessario un aggiornamento del documento di Valsat solo nel caso di previsioni in aumento dei valori soglia previsti e comunque nel caso di modifiche alle norme che comportano ricadute ed effetti ambientali significativi;

- si ritiene che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di Valsat, parte integrante del piano adottato, comporti il necessario aggiornamento di tale documento; ed inoltre, si ritiene che nel caso gli effetti ambientali siano significativi sarà necessario aggiornare anche la presente valutazione;
- i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati II, III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 9/99, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;
- le presenti valutazioni relative alla Variante in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti; diversamente, ai sensi di quanto previsto dalla parte II del D. Lgs. 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione (ad esempio in accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati);

Ritenuto inoltre di dare atto della Valutazione di Incidenza non significativa espressa dalla Provincia di Bologna con Delibera di Giunta Provinciale n. 440 del 19/12/2013, le cui indicazioni e conclusioni, più sopra riportate al punto 6.3, sono condivise e fatte proprie;

Ritenuto infine che possa essere espressa l'intesa regionale in merito alla Variante al Piano Territoriale del Parco Storico di Monte Sole in quanto sono rispettate le condizioni di cui all'art.28, comma 12 della citata L.R. n.6/2005, a condizione che siano apportate allo stesso piano, prima della sua approvazione, le integrazioni e correzioni indicate nel dispositivo del presente atto deliberativo;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le deliberazioni della Giunta regionale n.1057 del 24/07/2006, n.1663 del 27/11/2006, n.1030 del 19/07/2010 e n.1222 del 4/08/2011;

la deliberazione della Giunta regionale n.2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di esprimere, ai sensi dell'art.28 comma 12 della L.R. n.6/2005 l'intesa regionale in merito alla Variante al Piano Territoriale del Parco Storico di Monte Sole, adottata con deliberazione del Consiglio Provinciale di Bologna n 32 del 10/06/13 e controdedotto dalla Provincia di Bologna con Orientamento di Giunta provinciale del 19/12/2013, alle condizioni di seguito riportate e per le motivazioni, analiticamente indicate nella Relazione istruttoria predisposta e sottoscritta dal Gruppo di lavoro, allegata parte integrante al presente atto, che si intendono qui integralmente richiamate:

in merito alle deduzioni alle riserve regionali espresse con propria deliberazione n. 1466 del 21 ottobre 2013:

Con riferimento agli Elaborati del gruppo B) Progetto

Norme di Attuazione

Riserva n.21

Al comma 7, si richiede la seguente modifica: Dopo la parola "religiosa" si aggiungono le parole "L'idonea collocazione del camposanto verrà individuata dal Comune di Marzabotto, nel rispetto della normativa generale del piano e in modo tale da non pregiudicare il ruolo di testimonianza storica dei luoghi del Memoriale."

Riserva n.39

Si richiede di integrare il comma 5. dell'art. 20 "Regolamentazione edilizia nella Zona Agroforestale del Parco", con la seguente lettera: "- g) nelle zone urbanizzate alla data del 6 settembre 1985, qualunque intervento di trasformazione relativo alle preesistenze insediative, è sottoposto al procedimento di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63."

In merito alle deduzioni alle osservazioni:

le deduzioni alle osservazioni presentate approvate dall'Amministrazione provinciale di Bologna sono condivisibili.

In merito alle modifiche introdotte in fase di controdeduzione che non sono state quindi oggetto di riserve regionali:

la dicitura " aree forestali individuate dalla vigente Carta Forestale del PTCP" deve essere integrata con la dicitura "nonché ai boschi definiti ai sensi del D.lgs 227/2001";

- b) di richiedere alla Provincia di Bologna di adeguare gli elaborati della variante controdedotta secondo quanto indicato al precedente punto a);
- c) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Bologna ai fini dell'adeguamento e dell'approvazione della variante al Piano Territoriale del Parco di Monte Sole da parte della stessa Provincia così come previsto dall'art.28 della L.R. n.6/2005.
- d) di dare atto che, ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS) il presente provvedimento contiene l'espressione del Parere motivato sulla variante al piano territoriale del Parco.

Delibera inoltre:

in merito alla Valutazione Ambientale Strategica:

- e) di esprimere Parere motivato positivo, relativamente alla proposta di Variante al Piano Territoriale del Parco di Monte Sole adottata con Del. Cons. Prov. n. 32 del 10/6/2013, ai sensi dell'art.15, del D. Lgs. 152/06, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi

negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato ai punti successivi;

1. sebbene la Variante al Piano del Parco di Monte Sole nella stesura controdedotta abbia eliminato alcune scelte che erano declinate nelle norme di attuazione del Piano adottato, non si condivide la dichiarazione della Provincia di Bologna, riportata nella nota del 20/12/2013 PG.2013.321312, che la Variante non è soggetta alla procedura di Valutazione ambientale, in quanto sono mantenute alcune scelte per le quali non risulta essere svolta la valutazione ambientale;
2. in particolare non si ritiene che i contenuti della Variante al Piano del Parco ricadano tra le esclusioni previste dall'art. 5, comma 5, della LR 20/00, sono presenti infatti alcune scelte nuove del Piano rispetto alle quali risulta necessario descriverne e valutarne i potenziali impatti sull'ambiente e definirne le eventuali misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli;
3. si ritiene di ribadire e confermare le valutazioni e richieste formulate sulla Valsat con la riserva n. 41 della DGR 1466/2013; in particolare si ritiene necessario che nella Dichiarazione di sintesi siano considerati i potenziali effetti ambientali alcune scelte di Piano quali possibilità di installare piscine fuori terra, possibilità di modesti ampliamenti delle abitazioni esistenti per fini igienici, possibilità di realizzare ricoveri attrezzi di ridotte dimensioni, possibilità di realizzare un piccolo cimitero privato, possibilità di realizzare impianti sportivi e turistici nella zona del Piccolo Paradiso;
4. relativamente alla previsione del Piccolo Paradiso, prevista al comma 17 dell'art. 26 della NTA, si ritiene che la modifica apportata nella versione controdedotta che sostituisce le previsione iniziale di un campo da golf con la possibilità di destinare l'area adiacente alla zona Piccolo Paradiso ad accogliere eventuali impianti sportivi e turistici, non sia sufficiente ad escludere tale scelta di Piano da un aggiornamento della Valsat; rilevando infatti che per le significative

indeterminatezze di tale scelta di Piano che non è neppure precisamente cartografata, non è possibile valutarne i potenziali impatti sull'ambiente, le eventuali misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli e la stessa coerenza interna con gli interventi ammissibili nelle Zone Agroforestali; al comma 2 dell'art. 26 delle NTA non pare infatti essere ammessa la possibilità di prevedere attività turistiche in quanto contrastanti con la funzione di Area contigua; in conclusione, non essendo stato predisposto un elaborato di Valsat integrativo su tali aspetti si ritiene opportuno rivedere la previsione di eventuali impianti sportivi e turistici e valutarne lo stralcio dalle norme di Piano;

5. valutando positivamente la predisposizione del piano di monitoraggio degli effetti della Variante, si ritiene opportuno che esso trovi espressamente riferimento in normativa e che siano proposti obiettivi e indicatori quantitativi che consentano di misurare, raccogliere, elaborare e valutare gli impatti, e nel caso riorientare le scelte di Piano;
6. in particolare rilevando che il monitoraggio presente nella Valsat rappresenta un preliminare monitoraggio dell'attuazione del Piano del Parco piuttosto che un monitoraggio degli effetti sull'ambiente delle scelte operate dalla Variante; si ritiene opportuno che nella Dichiarazione di sintesi siano approfonditi tali aspetti individuando alcuni indicatori specifici con l'individuazione di responsabilità, risorse, frequenza di monitoraggio e valori soglia di riferimento;
7. si sottolinea che, nel caso in cui la verifica sul monitoraggio dell'attuazione del Piano comportasse una revisione del dimensionamento dello stesso, sarà necessario un aggiornamento del documento di Valsat solo nel caso di previsioni in aumento dei valori soglia previsti e comunque nel caso di modifiche alle norme che comportano ricadute ed effetti ambientali significativi;
8. si ritiene che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di Valsat, parte integrante del piano adottato, comporti il necessario

aggiornamento di tale documento; ed inoltre, si ritiene che nel caso gli effetti ambientali siano significativi sarà necessario aggiornare anche la presente valutazione;

9. i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati II, III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 9/99, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;

10. le presenti valutazioni relative alla Variante in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti; diversamente, ai sensi di quanto previsto dalla parte II del D. Lgs. 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione (ad esempio in accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati);

f) di dare atto che il parere motivato, espresso ai sensi dell'art.15, del D. Lgs. 152/06, ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a) della LR 20/2000;

g) di dare atto della Valutazione di Incidenza formulata dalla la Provincia di Bologna, con Delibera di Giunta Provinciale n. 440 del 19/12/2013, ad esito positivo con le seguenti misure e prescrizioni che si valutano condivisibili, e che si riportano integralmente:

- la regolamentazione e le previsioni del piano potranno essere realizzate solo se non determinano incidenza negativa significativa sul sito della Rete natura 2000 IT4050003 Monte Sole e solo se non in contrasto con le Misure Generali e Specifiche di Conservazione del sito, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, ferma restando la facoltà all'Ente competente alla Valutazione di Incidenza di osservare le sotto elencate limitazioni secondo quanto previsto all'art.6 della Direttiva

Habitat (92/43/CEE) e del relativo documento di orientamento;

- considerato che il Piano di gestione del sito è stato elaborato nel 2002, e che il quadro normativo è stato recentemente aggiornato con l'approvazione delle misure di conservazione, ove più restrittive, si applicano le Misure Generali e Specifiche di Conservazione del sito;
- tutte le previsioni di attività, progetti e interventi che nel Piano non sono precisamente e puntualmente localizzati su base catastale, potranno essere attuate solo subordinatamente all'esito positivo o negativo non significativo della Valutazione di Incidenza nell'ambito delle successive fasi di pianificazione, progettazione, tenendo conto della presenza di habitat e specie di interesse comunitario;
- gli interventi previsti dal vigente Progetto di Intervento Particolareggiato della "Zona del Memoriale", approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36/2004 dovranno essere soggetti alla Valutazione di Incidenza, secondo i casi previsti dalla normativa vigente (L.R. 7/2004, D.G.R. 1191/2007) e dalle misure generali di conservazione approvate dalla Regione con D.G.R. 1418/2013, nonché quelle specifiche del sito approvate dagli Enti di gestione del sito;
- analogamente a quanto sopra prescritto, la localizzazione di un nuovo camposanto da adibire alla sepoltura dei monaci e delle suore del Convento della Piccola Famiglia dell'Annunziata, di competenza del Comune, qualora prevista all'interno del sito o nelle aree limitrofe al suo perimetro, dovrà essere soggetta a preventiva valutazione di incidenza;
- l'assetto agroforestale e complessivo dell'Area di riferimento del Memoriale, di cui al previsto Progetto di Intervento Particolareggiato, dovrà essere individuato e regolamentato anche tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito IT4050003 e dovrà garantire il mantenimento o il ripristino dello stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario del sito; si rammenta, a tal fine, che ai sensi della normativa vigente in materia, il futuro Progetto di

Intervento Particolareggiato dell' "Area di Riferimento del Memoriale" dovrà essere soggetto alla preventiva Valutazione di Incidenza;

- gli interventi di sistemazione di ruderi, ristrutturazione di edifici, demolizione di edifici dovranno essere soggetti alla preventiva Valutazione di Incidenza finalizzata in particolare alla verifica dell'incidenza sui chirotteri, anche per le tipologie di intervento che ricadono nei casi previsti dalla Tabella E della DGR1191/2007;
- gli interventi di ampliamento di edifici esistenti dovrà prevedere soluzioni progettuali atte a garantire la presenza di idonei ricoveri per i chirotteri, prevedendo anche l'inserimento di bat board al di sotto dello sporto del tetto;
- tutti gli interventi di ordinaria manutenzione finalizzati alla conservazione dell'esistente, sono comunque soggetti alla preventiva Valutazione di Incidenza nei casi previsti dalla normativa vigente (L.R. 7/2004, D.G.R. 1191/2007), dalle misure generali di conservazione approvate dalla Regione con D.G.R. 1418/2013, nonché da quelle specifiche del sito approvate dagli Enti di gestione, e se non già esclusi dal Piano di Gestione del sito o dalla D.G.R. 667/2009;
- gli interventi previsti all'art. 20 comma 8, 9 e 10, compreso il previsto Accordo ex art. 18 della LR 20/2000 che prevede la necessaria compensazione a favore del territorio dell'area protetta, sono soggetti alla preventiva Valutazione di Incidenza;
- al fine di evitare forme di fruizione o attività sportive incongrue con la tutela della fauna e gli habitat di interesse comunitario, eventuali impianti all'aria aperta di tipo sportivo e/o turistico, previsti nella zona adiacente all'area denominata Piccolo Paradiso (Art. 26, comma 17), sono soggetti alla preventiva Valutazione di Incidenza e sono ammissibili solo se previsti e attuati nel rispetto delle Misure generali e specifiche di Conservazione del sito;
- la realizzazione di tali impianti non dovrà comportare la perdita di superfici di habitat di interesse comunitario, con particolare riferimento

agli habitat prioritari; è altresì vietata la realizzazione degli impianti che possono determinare l'eliminazione o il degrado delle zone umide presenti nell'area, nonché di quelli che possono determinare l'eliminazione degli elementi del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica, e/o la riduzione della superficie dei prati stabili e delle praterie e arbusteti nel sito, in quanto habitat di interesse comunitario e habitat idonei alla nidificazione di specie ornitiche di interesse comunitario quali Tottavilla, Averla piccola, Succiacapre, nonché habitat idonei all'alimentazione ai rapaci di interesse comunitario quali Aquila reale, Falco pecchiaiolo, ecc. Sono comunque vietati gli impianti contigui agli habitat di interesse comunitario 92A0, 3240 e 3270, nonché quelli ricadenti, contigui o limitrofi alle aree di nidificazione delle specie ornitiche di interesse comunitario, nonché tutti gli impianti che prevedono un sistema di illuminazione impattante per i chiropterici di interesse comunitario;

- con riferimento alle norme di gestione selvicolturale (Art. 15) si rammenta che all'interno del sito gli interventi di utilizzo del bosco sono soggetti alla preventiva valutazione di Incidenza, fatti salvi gli interventi individuati dalla Tabella E della D.G.R. 1191/2007 come modificata dal Piano di gestione e dalle Misure Specifiche di Conservazione del sito;
- nelle aree interessate dalla presenza di habitat forestali di interesse comunitario, con particolare riferimento a quelli prioritari (91AA*, 9180*, 91E0*) vanno applicati trattamenti selvicolturali idonei a conservare e favorire la presenza di tali habitat in uno stato di conservazione soddisfacente per il sito;
- è altresì vietata nelle superfici boscate con habitat 9180*- 91AA*-91E0*, habitat 92A0-9260 e habitat 9340 l'esecuzione di interventi selvicolturali non favorevoli o che non garantiscano la rinnovazione e la permanenza dell'habitat, salvi i casi in cui gli interventi siano dovuti per far fronte ad esigenze di protezione fitosanitaria o a seguito di calamità naturali o da esigenze di protezione civile e di sicurezza idraulica;
- è vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile, così come definita dalle Prescrizioni di

Massima e di Polizia Forestale, quando sia causa di frammentazione di habitat di interesse comunitario, salvo i casi in cui sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali, al miglioramento gestionale degli habitat di interesse comunitario, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza; per tali casi è sempre obbligatoria la Valutazione di Incidenza; nella realizzazione delle piste forestali (di esbosco temporanee) è vietata la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco; a tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori;

- vietato il rimboschimento delle radure, prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere e delle aree interessate da habitat di prateria, salvo interventi necessari alla difesa del suolo, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità o nell'ambito di progetti specifici di ripristino naturalistico, da effettuarsi tramite l'impiego di specie autoctone, autorizzati dall'Ente gestore del sito;
- è vietato il taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità; è comunque vietata la realizzazione di interventi selvicolturali che possono perturbare la nidificazione di Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), Lanario (*Falco biarmicus*);
- è vietata l'effettuazione di interventi di taglio su piante sporadiche ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi, ad eccezione delle specie alloctone;
- è vietato il taglio degli individui di Agrifoglio (*Ilex*), con particolare attenzione agli esemplari monumentali, fatte salve le esigenze di sicurezza pubblica;
- è vietato la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e ricoveri per gli uccelli;

- è vietata la manutenzione, mediante taglio, della vegetazione arborea e arbustiva sotto le linee di media e alta tensione nel periodo 1 marzo - 31 luglio, fatti salvi casi di pericolo per la pubblica incolumità e le operazioni di manutenzione dei canali interessati da linee elettriche per consentire la completa funzionalità dell'opera idraulica interessata; è data facoltà all'Ente competente per la Valutazione di Incidenza di derogare da tale periodo;
- all'interno del sito è obbligatorio il mantenimento di legno morto in piedi, a terra o piante stroncate per un minimo di 10 m³/ha fino ad un massimo di 40 m³/ha (si considera il materiale legnoso con diametro superiore a 2,5 cm), fatti salvi eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dalla Valutazione di Incidenza; sono altresì possibili ulteriori e/o differenti modalità di rilascio del legno morto sulla base di specifiche linee guida e norme regolamentari definite dall'Ente di gestione del sito, volte a disciplinare il rilascio di legno morto in bosco, la rimozione di alberi morti o deperienti, comprese le piante stroncate da fenomeni naturali, compatibilmente con le esigenze di ordine fisiopatologico, così come previsto dalle misure di indirizzo gestionale del sito e/o dal Piano di Gestione dello stesso;
- il Piano di Assestamento Forestale previsto all'interno dell'Accordo Agroambientale è soggetto alla preventiva Valutazione di Incidenza e dovrà essere elaborato e redatto anche in funzione del mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario;
- la realizzazione di recinzioni di campi coltivati e delle pertinenze degli edifici sono soggetti alla preventiva Valutazione di Incidenza, ad eccezione della realizzazione di staccionate in legno di limitata estensione (entro 300 metri lineari);
- nel sito è da favorire il mantenimento dei prati-pascoli, pertanto, l'individuazione delle aree di allevamento all'aperto e/o la riconversione in aree agricole dei terreni saldi sono subordinati all'esito positivo o negativo non significativo della preventiva Valutazione di incidenza; sono comunque

vietati quando comportano la riduzione o perdita di habitat prioritari di interesse comunitario o di stazioni di specie della flora di interesse comunitario o di aree di nidificazione/riproduzione di specie animali di interesse comunitario; la Valutazione di Incidenza dovrà altresì valutare l'impatto dovuto alla perdita di habitat di alimentazione delle specie animali;

- è vietato l'impiego di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati, nei corsi d'acqua e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;
- è vietato l'uso di sostanze chimiche nelle aree di rispetto dei corpi idrici e per una fascia di 10 m per i corpi idrici minori;
- è vietato lo spargimento di liquami o altre sostanze organiche nell'areale di presenza della specie di *Himantoglossum italicum* e di *Anacamptis pyramidalis*;
- si rammenta inoltre che ai sensi della D.G.R. 1419/2013 sono vietate, tra le altre, le seguenti attività/interventi:
 - l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate;
 - l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi, regolarmente autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza, di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile dell'area;
 - l'esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei;

- la conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e ss.mm.ii.;

nell'esercizio della pesca:

- è vietata l'immissione e la reimmissione di pesci di specie ittiche estranee alla fauna autoctona e, pertanto, per tali specie è vietata anche la pratica della pesca no kill, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento, fermo restando il benessere animale;
 - è vietato l'impiego come esca di pesce vivo o morto;
 - sono vietate le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone;
- h) di ricordare che è necessario redigere, nell'atto conclusivo di approvazione della variante, la Dichiarazione di sintesi, di cui all'art. 17 del D. Lgs. 152/06;
- i) di ricordare alla Provincia di Bologna che, ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs 152/06, si dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione della Variante al Piano del Parco di Monte Sole, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;
- j) di informare che è possibile prendere visione della Variante e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria presso la Regione Emilia - Romagna, Via della Fiera, 8, Bologna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Servizio Parchi e Risorse Forestali;
- k) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 152/06, il presente partito di deliberazione, la Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito al monitoraggio;

1) di pubblicare in estratto il presente partito di deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

- - -

Allegato A)

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI, TRASMESSE DALLA PROVINCIA DI BOLOGNA, DI CARATTERE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE, NONCHÉ QUELLE IL CUI ACCOGLIMENTO COMPORTEREBBE EFFETTI SULL'AMBIENTE, ALLA VARIANTE AL PIANO DEL PARCO DI MONTE SOLE ADOTTATA CON D.C.P. N. 32 DEL 10/6/2013 (D.LGS. 152/06, ART. 14 E L.R. 20/00, ART. 5)

n.	Protocollo e data	Ente/Soggetto proponente	Argomento	Contenuto	
ENTE/ISTITUZIONE PUBBLICA e SOGGETTI PRIVATI					
1	1216 49	23/08/ 2013	Comune di Marzabotto	Modifiche alle NTA	Al fine di eliminare gli edifici posti nell'area di Rivabella, prossima al nucleo della Quercia, oggi collabenti ed aventi un forte impatto paesaggistico, questi potranno essere assoggettati agli interventi previsti al punto 2, lettera "c" dell'art. A-21 "Interventi edilizi non connessi all'attività agricola" dell'allegato alla Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, si chiede che la Sc sia inferiore al 50% di quella attualmente presente
2	1232 34	29/08/ 2013	Bettini Speranza	Modifiche alle NTA	si chiede di poter installare, a protezione delle aree cortilive, recinzioni di altezza mt 2,50 con rete NON a maglia larga installata su pali metallici ancorati al suolo con fondazione in cls. Si chiede inoltre di non confondere l'aspetto ecologico (transito fauna) dall'aspetto fruitivo (transito persone) e lasciare alla volontà dei singoli proprietari il passaggio degli estranei nei fondi privati
3	1246 36	03/09/ 2013	Masetti Maria Teresa	Modifiche alle NTA	Si chiede di modificare l'articolo 42 delle norme di attuazione consentendo la realizzazione di recinzione delle aree cortilive delle abitazioni con pali metallici e rete di altezza massima mt. 2,50

Allegato B)

RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DAL GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONI PER L'ESPRESSIONE DELL'INTESA CON LA PROVINCIA DI BOLOGNA DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE (ART. 28, COMMA 12, L.R. 6/2005).

La presente istruttoria si colloca nell'ambito degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dall'art. 28 della L.R. n. 6/2005 per l'approvazione del Piano Territoriale del Parco (PTP) ed è rivolta a corrispondere alle disposizioni dettate al comma 12, le quali prevedono che entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta della Provincia, la Giunta regionale si esprime in merito all'intesa, verificando che le riserve presentate siano state accolte e che non siano recepite osservazioni in contrasto con la legge istitutiva e con il Programma regionale, con l'accordo di pianificazione ove stipulato e che siano stati adeguatamente valutati i pareri espressi dall'Ente di gestione del parco.

In base alle richiamate disposizioni della L.R. n. 6/2005 la Giunta regionale può condizionare l'intesa all'inserimento nel Piano dei cambiamenti ritenuti indispensabili a soddisfare le riserve formulate, ovvero delle modifiche necessarie a renderlo conforme agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale.

La variante al PTP controdedotta, inviata dalla Provincia di Bologna alla Giunta regionale per acquisire l'intesa, è pervenuta in data 30/12/2013.

La Provincia evidenzia le modifiche agli Elaborati di variante adottata, determinate dall'accoglimento parziale o totale di alcune riserve formulate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1466/2013 e dall'accoglimento parziale o totale di alcune delle 3 osservazioni presentate dalle parti sociali nei termini di legge.

L'atto di approvazione delle controdeduzioni è l'Orientamento di Giunta provinciale del 19/12/2013 recante: "Orientamento in ordine alla Proposta di Atto deliberativo consiliare di controdeduzione alle riserve regionali Controdeduzioni alle riserve regionali e alle osservazioni di altri soggetti e di contestuale approvazione della Variante al Piano territoriale

del Parco storico di Monte Sole, per l'acquisizione dell'Intesa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art.27, c.9 della L.R. 20/2000" contenente i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali:

- deduzioni alle riserve e alle osservazioni relative alla Variante al Piano Territoriale del Parco;
- elaborati della Variante al Piano Territoriale del Parco contro dedotta riprodotti nella stesura che evidenzia le rivisitazioni/integrazioni conseguenti all'accoglimento totale o parziale, delle riserve regionali e delle osservazioni di altri enti e soggetti articolati in:

A)QUADRO CONOSCITIVO

- Relazione
- Tavola 7 bis-Nord - Indagine geomorfologica supplementare, Carta dell'assetto geomorfologico delle aree forestali;
- Tavola 7 bis-Sud - Indagine geomorfologia supplementare, Carta dell'assetto geomorfologico delle aree forestali;
- - Tavola 08 Nord - Caratteristiche geologiche, Carta del trasporto solido in sospensione;
- - Tavola 08 Sud - Caratteristiche geologiche, Carta del trasporto solido in sospensione;
- Tavola 09 Nord - Caratteristiche geologiche, Carta dell'instabilità potenziale;
- Tavola 09 Sud - Caratteristiche geologiche, Carta dell'instabilità potenziale;
- Tavola 10 Nord - Caratteristiche geologiche, Carta della gestione geomorfologica;
- Tavola 10 Sud - Caratteristiche geologiche, Carta della gestione geomorfologica;
- Tavola 13 Nord - Analisi delle formazioni forestali, Carta fisionomico-strutturale della vegetazione;
- Tavola 13 Sud -Analisi delle formazioni forestali, Carta fisionomico-strutturale della vegetazione;

- Tavola 13 bis Nord - Carta fisionomico-strutturale della vegetazione aggiornata con variante 2007 con i dati della Carta forestale della Provincia di Bologna;
- Tavola 13 bis Sud - Carta fisionomico-strutturale della vegetazione aggiornata con variante 2007 con i dati della Carta forestale della Provincia di Bologna;

B) PROGETTO

- Relazione generale
- Elaborato.2 -Norme di attuazione;
- Elaborato.3a Nord -Organizzazione generale del Piano;
- Elaborato.3a Sud -Organizzazione generale del Piano;
- Elaborato.3b: Nord - Organizzazione generale del Piano, mobilità ;
- Elaborato.3b: Sud - Organizzazione generale del Piano, mobilità;
- Elaborato.3.1:- Zona del Memoriale;
- Elaborato.4.1 - Itinerari A del Memoriale;
- Elaborato.5 Nord: Modalità d'uso del territorio;
- Elaborato.5 Sud: Modalità d'uso del territorio
- Elaborato.6 Nord: Perimetri e zone di legge;
- Elaborato.6 Sud: Perimetri e zone di legge;
- Elaborato.10: Programma di massima per l'attuazione;
- Accordo agro-ambientale;

Con lettera a firma congiunta i Direttori Generali della Direzione Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese, Relazioni internazionali, e della Direzione Ambiente, Difesa del suolo e della Costa, prot. N.P.G. 2014.0001794 del 10/02/2014 hanno convocato le riunioni del gruppo di lavoro tenutesi in data 25/02/2014, 11/03/2014, ai fini del confronto e della condivisione della presente relazione istruttoria contenente le motivate valutazioni alle controdeduzioni proposte dall'Amministrazione provinciale.

Complessivamente la Provincia di Bologna ha accolto in massima parte positivamente le riserve che la Giunta regionale ha formulato con deliberazione 1466 del 21/10/2013, per evidenziare, sollecitare e proporre approfondimenti o specificazioni di determinate previsioni contenute nel PTP adottato, oppure per richiamare l'attenzione della Provincia su particolari disposizioni normative e per rendere il PTP maggiormente corrispondente alle previsioni contenute negli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale.

Tuttavia le valutazioni emerse nel corso delle riunioni del Gruppo di lavoro hanno evidenziato su alcuni aspetti il non completo accoglimento delle riserve regionali nelle controdeduzioni, e pertanto, si ritiene che l'intesa debba essere subordinata al recepimento delle modifiche ai documenti di piano come di seguito indicato.

Di seguito sono riportate per esteso le riserve formulate dalla Giunta Regionale accolte solo parzialmente o non accolte, le controdeduzioni provinciali, e quindi le richieste di modifica formulate dal Gruppo di lavoro interdirezioni regionale.

Non sono state riportate le riserve regionali al Piano adottato e le relative controdeduzioni provinciali nei casi in cui le suddette riserve siano state completamente accolte.

N	RISERVA DELLA GIUNTA REGIONALE	CONTRODEDUZIONE DELLA PROVINCIA	VALUTAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO REGIONALE
21	Al comma 7 si richiede di rivedere la previsione di un nuovo camposanto, con una precisa collocazione, dando mandato al Comune di Marzabotto, in quanto competente in materia, la ricerca di un'area alternativa in accordo con i diretti interessati	Accolta integralmente	Si prende atto di quanto espresso dalla Provincia, tuttavia la riserva non assentiva alla previsione contenuta nel Piano adottato rivolta alla realizzazione di un nuovo camposanto, in adiacenza al cimitero monumentale di Casaglia, in quanto in contrasto con le

			<p>caratteristiche storico-testimoniale, ambientali e paesaggistiche del luogo. Pertanto Al comma 7, si richiede la seguente modifica: Dopo la parola "religiosa" si aggiungono le parole "L'idonea collocazione del camposanto verrà individuata dal Comune di Marzabotto, nel rispetto della normativa generale del piano e in modo tale da non pregiudicare il ruolo di testimonianza storica dei luoghi del Memoriale."</p>
28	<p>I contenuti del comma 17 sono condizionati dagli esiti dell'integrazione alla Valsat. In assenza di tale approfondimento potranno essere declinate in via generale le condizioni di sostenibilità rivolte a generici impianti sportivi e turistici.</p>	<p>Accolta integralmente, depennando l'ipotesi del campo da golf e sostituendola con la previsione di eventuali impianti sportivi e turistici, come suggerito dalla riserva regionale, limitando tali impianti esclusivamente a tipologie</p>	<p>La Provincia ha accolto le indicazioni della riserva rivolte a condizionare la previsione del campo da golf all'integrazione della Valsat, con l'eliminazione di tale previsione. Relativamente alla previsione proposta, adiacente al "Piccolo Paradiso" di generici impianti sportivi e turistici</p>

		all'aria aperta e confermando le condizioni di sostenibilità già delineate dalla variante adottata.	all'aperto, si ritiene che la stessa possa essere assentita nei modi e con le limitazioni previste al comma 17. dell'art. 26 <Zona agroforestale dell'area contigua> della N.T.A. del Piano del Parco.
39	Va integrato il comma 5. dell'art. 20 <Regolamentazione edilizia nella Zona Agroforestale del Parco>, con la seguente lettera "g) nelle zone urbanizzate alla data del 6 settembre 1985 qualunque intervento di trasformazione relativo alle preesistenze insediative è sottoposto al procedimento di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63."	Accolta integralmente	Si prende atto che la Provincia condivide il rilievo sollevato con la riserva che accoglie integralmente, tuttavia si rileva che l'autorizzazione paesaggistica non è necessaria unicamente per gli interventi di trasformazione nella "Zona di area contigua" (Ex pre-Parco) ma ai sensi del D.Lgs. n.63/2008, tale autorizzazione va richiesta anche per la realizzazione d'interventi all'interno della "Zona del Parco"
41	Dovrà essere predisposto un documento di Valsat che consenta di valutare i potenziali impatti	Il merito della questione sollevata dalla riserva occorre evidenziare che le scelte	Vedi Parere motivato trasmesso dal competente servizio V.I.P.S.A.con protocollo n.3624

	<p>delle scelte operate dalla Variante e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con la Variante; si ricorda che ai sensi dell'art. 5 della LR 20/00 potrà quindi essere necessario svolgere le procedure di deposito, pubblicazione e consultazione per consentire a chiunque di prendere visione dell'elaborato di Valsat modificato integrato e presentare eventuali osservazioni.</p>	<p>operate originariamente dalla Variante proposta dall'Ente di gestione del Parco che avrebbero effettivamente motivato la modifica del documento di Valsat del PTP originario, come rilevato dalla riserva regionale, sono state stralciate in fase di deduzione in accoglimento delle riserve regionali (la previsione del campo da golf, quella relativa al Laghetto di Lariano, come pure l'osservazione del Comune di Marzabotto di delocalizzare edifici incongrui riallocandoli nella zona C in località Rivabella). Pertanto, alla luce delle modifiche intervenute, non risulta più</p>	<p>del 19/03/2014</p>
--	--	---	-----------------------

		necessario un aggiornamento del documento di Valsat.	
--	--	---	--

In merito alle modifiche introdotte in fase di controdeduzione che non sono state quindi oggetto di riserve regionali:

La dicitura " aree forestali individuate dalla vigente Carta Forestale del PTCP" deve essere integrata con la dicitura "nonché ai boschi definiti ai sensi del D.lgs 227/2001";

Si concorda con le decisioni dell'amministrazione provinciale relativamente alle controdeduzioni alle osservazioni presentate dai privati. Si rileva inoltre che rispetto a dette osservazioni il parere dell'ente di gestione è stato correttamente valutato.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/393

data 19/03/2014

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'